



ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI PISA

REGOLAMENTO PER IL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ANNUALE

1 CONTRIBUTO ANNUALE

Il pagamento del contributo annuale, di seguito indicato anche con i termini "quota" o "quota di iscrizione", nella misura stabilita dal Consiglio dell'Ordine, costituisce obbligo per l'iscritto all'Albo, ai sensi del Regio Decreto 23 ottobre 1925, n. 2537.

2 IMPORTO

[1] La quota non è frazionabile, salvo su espressa richiesta scritta e motivate ragioni accolte dal Consiglio.

[2] La quota è stabilita annualmente dal Consiglio e decorre dal 1° gennaio fino al 31 dicembre dello stesso anno.

3 CANCELLAZIONE DALL'ORDINE

[1] Il mancato pagamento della quota e degli eventuali arretrati non costituisce tacita richiesta di cancellazione dall'Ordine; lo stesso, al contrario, dà luogo a procedimento amministrativo e eventuale successiva segnalazione al Consiglio di Disciplina e relativo avvio di procedimento disciplinare.

[2] Qualora venga meno l'interesse a mantenere l'iscrizione all'Ordine, dovrà essere presentata apposita domanda di cancellazione indirizzata all'Ordine medesimo, cui dovrà essere allegata la prova della regolarità dello stato dei pagamenti.

[3] La cancellazione sarà ratificata con delibera del Consiglio, previa verifica della regolarità dei pagamenti.

[4] Rimane l'obbligo del pagamento dell'intera quota annuale di iscrizione riferita all'anno di richiesta della cancellazione.

4 MODALITÀ DI PAGAMENTO

[1] Il pagamento della quota, al fine di perseguire gli obiettivi di efficienza ed economicità, dovrà essere effettuato secondo le modalità stabilite dal Consiglio indicate nella circolare, che sarà inviata annualmente a mezzo PEC.

[2] Coloro che non dispongono di un indirizzo PEC, dovranno preventivamente richiedere alla segreteria dell'Ordine l'opzione di invio al proprio indirizzo e-mail, ovvero di spedizione per posta ordinaria presso il proprio domicilio.

5 RESPONSABILITÀ

[1] L'Ordine non è responsabile della mancata notifica, dovuta a qualsiasi causa, della richiesta di pagamento della quota da parte dell'iscritto.

[2] L'iscritto è obbligato ad attingere le informazioni necessarie per eseguire il versamento attraverso la Segreteria ovvero mediante il sito web dell'Ordine medesimo.

[3] È dovere dell'iscritto provvedere, su richiesta dell'Ordine, all'invio di copia documentale attestante l'avvenuto pagamento.

6 TERMINI DI PAGAMENTO

La quota annuale dovrà essere versata entro il 31 marzo di ciascun anno.

7 INADEMPIENZE

La Segreteria, dopo aver verificato entro il 30 Aprile lo stato dei pagamenti delle quote, invierà immediatamente agli inadempienti a mezzo PEC, ovvero a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, una nota per il sollecito del versamento, con la quale notificherà ogni conseguenza cui l'iscritto è soggetto, nel rispetto del presente regolamento.

8 RITARDATO PAGAMENTO

Il pagamento effettuato dopo la data fissata dall'articolo 6 comporterà la maggiorazione della quota di iscrizione di una cifra fissata annualmente dal Consiglio ed approvata dall'Assemblea con il bilancio preventivo.

9 MESSA IN MORA

La nota di sollecito espressamente prevista dall'art. 7 costituisce a tutti gli effetti di legge messa in mora ed avviso prodromico alla denuncia presso il Consiglio di Disciplina per l'adozione del provvedimento disciplinare previsto dall'articolo 11.

10 SANZIONI

[1] Il mancato pagamento della quota entro il 31 luglio dell'anno di riferimento della quota maggiorata, comporterà la richiesta di un procedimento amministrativo di cui al seguente comma.

[2] La Segreteria dovrà redigere l'elenco completo degli iscritti morosi, che renderà disponibile per il Consiglio entro il 1° settembre di ogni anno, a cui seguirà ulteriore sollecito per posta raccomandata, e, oltre alla maggiorazione fissata per il ritardato pagamento, sarà richiesto il rimborso delle spese postali per le eventuali comunicazioni inviate dalla Segreteria.

[3] In caso di mancato pagamento degli importi dovuti entro il 30 settembre dell'anno di riferimento, si provvederà al deferimento al Consiglio di Disciplina con proposta di sospensione fino al saldo della quota.

[4] Il deferimento al Consiglio di Disciplina sarà ratificato dal Consiglio dell'Ordine nella prima seduta legalmente costituita dopo il termine fissato dal precedente comma e ne sarà dato avviso a mezzo raccomandata al diretto interessato.

11 AVVENUTO VERSAMENTO

L'iscritto, che volesse evitare la richiesta di avvio del procedimento disciplinare, dovrà farne esplicita richiesta al Consiglio di Disciplina, entro la data di convocazione dello stesso disposta dall'art. 10, comma 4, con nota protocollata in Segreteria, cui dovrà essere allegata la prova dell'avvenuto versamento della quota annuale, maggiorata della penale prescritta dall'articolo 8 e delle spese postali prescritte allo stesso art. 10.

12 CONSIGLIO DI DISCIPLINA

[1] Il Consiglio di Disciplina, a seguito della segnalazione ricevuta da parte del Consiglio dell'Ordine, avvierà procedimento disciplinare a carico dell'iscritto moroso e ne comunicherà l'esito al Consiglio dell'Ordine.

[2] In caso di sospensione, la reintegrazione dell'iscritto avverrà dopo esplicita richiesta dello stesso al Consiglio dell'Ordine con nota protocollata in Segreteria, cui dovrà essere allegata prova dell'avvenuto versamento della quota maggiorata della penale e spese di cui agli artt. 8 e 10 del presente Regolamento

13 RISCOSSIONE DEL CREDITO

Indipendentemente dal decorso intrapreso dal procedimento avviato dal Consiglio di Disciplina, il Consiglio dell'Ordine si riserva di avviare tutte le procedure amministrative utili alla riscossione del credito, le cui spese saranno ad esclusivo carico dell'iscritto moroso.

14 DEROGHE

In deroga a quanto prescritto nel presente Regolamento, il Consiglio per gravi e giustificate ragioni provate dall'iscritto, potrà non dar corso, con delibera motivata, all'applicazione del procedimento disciplinare previsto dall'articolo 10.

15 ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entrerà in vigore con valenza dal 9 marzo 2016.

16 (transitorio)

[1] Il Consiglio, dopo l'adozione del presente regolamento, dovrà avviare il procedimento amministrativo nei confronti degli iscritti debitori delle quote relative all'anno 2015 e precedenti.

[2] Parallelamente il Consiglio si riserva di attivare tutte le procedure amministrative utili alla riscossione del debito, le cui spese saranno ad esclusivo carico dell'iscritto moroso.